

**PROTOCOLLO PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE
DELL'INDENNITA' DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
ORDINARIA, STRAORDINARIA, STRAORDINARIA
IN DEROGA E MOBILITA'**

In data 26 marzo 2009 in Cremona

TRA

(omissis)

PREMESSO CHE

- a fronte della grave crisi economica in atto nel Paese e che sta coinvolgendo anche il territorio cremonese, si rendono opportune la convergenza delle azioni ed il rafforzamento della collaborazione tra gli attori presenti sul territorio;
- a tal fine sarà sottoscritto un Protocollo d'intesa per la condivisione delle informazioni e delle misure anti-crisi, con cui i firmatari si impegneranno ad assumere ogni iniziativa utile per contenerne i disagi sociali;
- tale situazione di crisi sta generando processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusure di aziende per fronteggiare i quali si ricorre a strumenti quali la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (di seguito, per brevità, definita "CIGO"), Straordinaria (di seguito, per brevità, definita "CIGS"), Straordinaria in deroga e la messa in mobilità dei lavoratori;
- ne consegue che, nelle more della liquidazione diretta da parte dell'INPS al lavoratore delle indennità corrispondenti a tali strumenti e nel caso di mancata anticipazione delle stesse indennità da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i lavoratori coinvolti e le loro

famiglie;

- si è ritenuto, dunque, necessario individuare strumenti che attivino interventi rapidi volti a sostenere il reddito dei lavoratori sospesi e posti in CIGO, CIGS, CIGS in deroga e dei lavoratori posti in mobilità nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS;
- l'ABI/Commissione Regionale Lombardia, nel condividere la necessità di dare concrete risposte sociali alle persone ed alle loro famiglie, ha manifestato la volontà di promuovere presso i propri associati, nel rispetto della libera concorrenza tra le aziende di credito, l'impegno ad attivare interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei lavoratori sospesi in CIGS/CIGS in deroga, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS, proponendo un modello di convenzione che viene sostanzialmente rispettato dal presente Protocollo;
- la Provincia di Cremona intende sostenere non solo i lavoratori sospesi in CIGS, anche in deroga, ma anche i lavoratori sospesi in CIGO e i lavoratori messi in mobilità;
- la Provincia di Cremona intende sostenere i lavoratori delle aziende aventi sede legale/unità produttiva nel territorio della provincia di Cremona;

SI STIPULA

il presente Protocollo per l'anticipazione dei trattamenti di CIGO, CIGS, CIGS in deroga e mobilità a favore dei lavoratori delle aziende aventi sede legale/unità produttiva nel territorio della provincia di Cremona.

Art. 1 (Oggetto del protocollo)

Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione di una procedura per l'anticipazione - da parte delle Banche aderenti - dei trattamenti di CIGO, CIGS,

CIGS in deroga e mobilità a favore dei lavoratori delle aziende aventi sede legale/unità produttiva nel territorio della provincia di Cremona, nel rispetto, in ogni caso, della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 2 (Banche aderenti)

Il presente Protocollo è aperto alla libera adesione di tutte le Banche che intendono sostenere attivamente l'iniziativa.

Art. 3 (Misura dell'anticipazione)

L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, con disponibilità crescente per frazioni mensili, per un massimo di sette, ognuna non superiore all'80% della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali (max. €1.000,00 mensili) per un importo complessivo non superiore a €7.000,00. L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

Posto che, in considerazione delle diverse metodologie di gestione della CIGO, CIGS e CIGS in deroga (sospensione a zero ore, sospensione a zero ore con rotazione, sospensione con riduzione dell'orario di lavoro, intervento di nuove commesse di lavoro e conseguente sospensione dell'indennità, etc.), può variare l'importo mensile dell'indennità spettante al lavoratore, verrà concordato un sistema informativo idoneo a garantire alle banche firmatarie il costante monitoraggio delle somme effettivamente spettanti ad ogni singolo lavoratore.

Art. 4. (Destinatari)

Sono destinatari delle anticipazioni di cui al presente Protocollo i lavoratori dipendenti da aziende aventi sede legale/unità produttiva in provincia di Cremona

che, a seguito di autorizzazione alla CIGO da parte dell'INPS, siano titolari del relativo trattamento integrativo, nei casi in cui l'anticipazione non venga erogata direttamente dal datore di lavoro perché lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione al pagamento diretto da parte dell'INPS in quanto si trova in una delle situazioni a tal fine previste dalle disposizioni vigenti .

Sono, altresì, destinatari delle anticipazioni di cui al presente Protocollo i lavoratori dipendenti da aziende aventi sede legale/unità produttiva in provincia di Cremona che, a seguito di esito positivo dell'esame congiunto di cui alle procedure di CIGS, siano titolari del relativo trattamento integrativo, nei casi in cui l'anticipazione non venga erogata direttamente dal datore di lavoro.

Sono, altresì, destinatari delle anticipazioni di cui al presente Protocollo i lavoratori dipendenti da aziende aventi sede legale/unità produttiva in provincia di Cremona che, a seguito di esito positivo dell'esame congiunto di cui alle procedure di CIGS in deroga, nonché di autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, siano titolari del relativo trattamento integrativo, nei casi in cui l'anticipazione non venga erogata direttamente dal datore di lavoro.

Sono, inoltre, destinatari delle anticipazioni di cui al presente Protocollo i lavoratori licenziati da aziende aventi sede legale/unità produttiva in provincia di Cremona che, a seguito della validazione provinciale/regionale per la mobilità, siano titolari del relativo trattamento integrativo.

Nel caso di CIGO e CIGS in deroga, potranno beneficiare dell'anticipazione soltanto i lavoratori che, dal verbale tra le parti, risultino sospesi a zero ore e per almeno 8 settimane.

Nel caso di mobilità, potranno beneficiare dell'anticipazione solo i lavoratori presenti nella lista di mobilità (indennizzata) che sia stata non solo validata dalla

Provincia di Cremona, ma anche approvata dalla Regione Lombardia.

Art. 5 (Modalità operative)

Al fine di fruire dell'anticipazione oggetto del presente Protocollo, i lavoratori di cui all'art. 4 del presente Protocollo dovranno presentare la domanda ad una delle Banche aderenti, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato (Allegati 1 - 5), nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.

In riferimento all'apertura dell'apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, gli importi individuali concessi non saranno soggetti a tassi di interesse, né a spese di gestione del conto.

E' fatta salva la facoltà delle Banche aderenti di procedere all'apertura di credito in conto corrente, in relazione alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni.

E' fatta, altresì, salva la facoltà della Banca, una volta attivata l'apertura di credito, di richiedere alle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL):

- di intervenire presso le singole aziende e i singoli lavoratori coinvolti per agevolare il corretto svolgimento della procedura,
- di accertare, in particolare, l'utilizzo - da parte delle aziende e dei lavoratori - dei dati bancari corretti ai fini del rimborso della somma anticipata.

A tale scopo, la Banca invia alle Organizzazioni Sindacali una comunicazione con il nominativo dell'azienda, i nominativi dei lavoratori che hanno chiesto l'anticipazione e le coordinate bancarie attivate per ciascuno di essi ai fini dell'anticipazione.

Al fine di rendere più efficace la comunicazione, le Organizzazioni Sindacali individuano concordemente nella CGIL il punto di riferimento unitario per l'invio

di tali comunicazioni da parte delle Banche.

Art. 6 (Termine dell'anticipazione)

Ai sensi dell'art. 3 del presente Protocollo, l'apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità spettante al lavoratore e, comunque, trascorsi sette mesi dall'avvio.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di CIGS e CIGS in deroga.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del pagamento diretto della richiesta di integrazione salariale straordinaria, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca potrà richiedere l'importo al datore di lavoro, responsabile in solido, che provvederà entro 15 giorni.

In caso di intervento del datore di lavoro quale responsabile in solido, l'intero debito refuso dal datore di lavoro costituirà anticipazione del trattamento economico complessivamente dovuto dal datore di lavoro al lavoratore stesso.

Qualora l'iter di esame della domanda di CIGS/CIGS in deroga sia ancora in atto trascorsi ulteriori trenta giorni rispetto alla durata massima dell'anticipazione, su richiesta della Banca il lavoratore provvederà alla restituzione dell'importo dell'intero debito.

Art. 7. (Durata del Protocollo)

Il presente Protocollo scade il 31.12.2009, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. Le parti si incontreranno nel mese di novembre 2009 per valutarne gli esiti, anche ai fini di concordarne l'eventuale proroga.

In caso di proroga del presente Protocollo, ciascuna Banca aderente avrà facoltà di comunicare in qualunque momento la propria decisione di revocare l'adesione, sempre fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.

Le comunicazioni di adesione e di revoca dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Provincia di Cremona, Settore Economia, Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Via Dante 134, 26100 Cremona.

Art. 8 (Sospensione delle rate di mutuo)

Qualora il lavoratore si trovi in CIGO, CIGS, CIGS in deroga, mobilità o abbia perso il lavoro per causa indipendente dalla propria volontà e manifesti difficoltà nel pagamento delle rate di un mutuo in essere con la Banca, potrà chiedere la sospensione del pagamento delle stesse per un periodo massimo di 12 mesi per i mutui ipotecari e di 6 mesi per i mutui chirografari.

Nel caso di accoglimento della richiesta da parte della Banca, il periodo di sospensione, con i termini massimi sopraindicati, sarà comunque commisurato alla effettiva durata dello stato di difficoltà e non produrrà oneri e spese aggiuntive per il richiedente salvi gli interessi generati dalla maggior dilazione.

Le rate sospese saranno messe in coda al piano d'ammortamento originario.

Art. 9 (Impegni reciproci)

Le parti firmatarie si impegnano a confrontarsi su ulteriori forme di sostegno, quali - a titolo d'esempio - interventi di integrazione al reddito e la possibilità di anticipare il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori espulsi a seguito di fallimento dell'impresa o di altra procedura concorsuale.

Le parti firmatarie si impegnano, altresì, a sostenere il presente protocollo con ogni possibile forma di promozione e di comunicazione mediante la diffusione di adeguato materiale informativo, incontri di presentazione, diffusione a mezzo

stampa e web.

Art. 10 (Allegati)

Formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo i seguenti allegati:

- Allegato 1: Modulo di richiesta di anticipazione dell'indennità di CIGO
- Allegato 2: Modulo di richiesta di anticipazione dell'indennità di CIGS
- Allegato 2bis: Modulo di richiesta di anticipazione dell'indennità di CIG in deroga
- Allegato 3: Modulo di richiesta di anticipazione dell'indennità di mobilità
- Allegato 4: Obblighi del lavoratore
- Allegato 5: Elenco dei documenti da produrre

Letto, confermato e sottoscritto.

(omissis)